REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace della VI sezione di Torino
Dott. Alberto Maria NOVARESE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A n.5276/12
nella causa civile iscritta al n° 38041 del Ruolo Generale 2010

promossa da

ELICA RENT s.r.l. in liquidazione, con sede in Massa, viale Roma n. 149, in persona dei liquidatori dott. Gianluca Rossi e reg. Franco Curadi, rappresentata e difesa dall'avv. Milena Dall'Ara, con studio in Sarzana (SP), via Muccini n. 28, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione in data 9 settembre 2010, elettivamente domiciliata in Torino, via Donati n. 15, presso lo studio dell'avv. Tiziana Grange;

ATTRICE

contro

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11, in persona del procuratore speciale dott. Roberto Raglini, elettivamente domiciliata in Torino, via Cardinal Maurizio n. 8f, presso lo studio dell'avv. Maurizio Curti, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in data 5 gennaio 2011, in calce all'atto di citazione notificato;

CONVENUTA

Oggetto: pagamento somme.

CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE

"[...] accertato e dichiarato, per le motivazioni esposte tutte in narrativa, il diritto al risarcimento del danno azionato dalla società ELICA RENT SRL, cessionaria di STUDIO BERTERO S.A.S., condannare **REALE MUTUA ASS.NI** in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Torino, 10122, Via Corte d'Appello, n. 11, quale compagnia che assicura il mezzo **TG.DF202L,** al pagamento, a favore dell'attrice, della somma pari ad **€ 270,00** così come si ricava dalle Fatture n. 4128/10 e n. 2966/19, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto all'effettivo saldo, per il noleggio dell'auto sostitutiva nel periodo necessario alla riparazione dei danni riportati dal mezzo della cedente, o di quella maggior o minor somma che dovesse essere accertata nel corso del Giudizio o che, in subordine, verrà ritenuta equa e di giustizia dal Giudice adito; Voglia, altresì, condannare la convenuta al rimborso delle spexe di assistenza legale maturate nel corso della fase stragiudiziale, pari ad **€.97,92,** come da preavviso di notula, o di quella maggior o minor somma che dovesse essere accertata nel corso del Giudizio o che, in subordine, verà ritenuta equa e di giustizia dal Giudice adito. Da ultimo, si insiste affinchè il giudicante, accertati i presupposti di cui all'Art.148 del Codice delle Assicurazioni, trasmetta, contestualmente al deposito in Cancelleria, copia della Sentenza all'I.S.V.A.P. per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del riformato Codice delle Assicurazioni, ordinando, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.120 c.p.c., la pubblicazione della Sentenza, con spese a carico della compagnia, su siti internet di interesse giuridico, quale, a titolo esemplificativo, www.altalex.com. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, **da corrispondere a favore del procuratore che si dichiara antistatario**."

CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA

"[…] esclusa – peraltro – la legittimazione della Elica Rent ad agire verso la Società Reale Mutua di Assicurazioni: assolvere parte convenuta da qualunque avversaria domanda, con il favore delle spese di lite (da maggiorarsi di addizionale ex art. 14 TPF, CPA ed IVA)."

MOTIVI DELLA DECISIONE
ai sensi dell'art. 132, comma 2, numero 4) cod. proc. civ.

come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

L'attrice Elica Rent s.r.l. in liquidazione sostiene di avere concesso in locazione d'uso al signor Bertero Claudio, in qualità di titolare della Studio Bertero s.a.s., vettura Fiat Panda targata DN 395 BR, affinchè questi la utilizzasse durante il periodo strettamente necessario alla riparazione dei danni riportati al proprio veicolo Alfa Romeo 159 targato DF 202 LG, in occasione del sinistro stradale occorso in Torino, in data 18 febbraio 2010, per fatto e colpa del signor Madeo Alessandro Domenico, il quale, precisa l'attrice, alla guida del proprio veicolo Fiat 500 targato AK 537 EH di proprietà del signor Croce Francesco, mentre procedeva in via Capelli, angolo via Bianchi, ometteva di dare la precedenza alla citata vettura condotta da Bertero Claudio, urtandola e danneggiandola.

Aggiunge che il signor Bertero Claudio ha utilizzato il veicolo a noleggio nel periodo dal primo marzo 2010 al 9 marzo 2010 durante il quale sono state effettuate le riparazioni del veicolo di sua proprietà che sono costate euro 2.20,00 come da fattura numero 28/10 e che il credito relativo al costo di noleggio del veicolo, pari a euro 450,00, pari a euro 75,00 al giorno, come d contratto di noleggio numero 146798 del primo marzo 2010, e maturato nei confronti del responsabile civile del danno, veniva ceduto dal signor Bertero Claudio all'attrice Elica Rent s.r.l.

Continua, affermando che i danni cagionati all'autovettura del cedente, pari a euro 2.200,00 compresa la manodopera per la riparazione, concordata con il perito assicurativo in 25 ore, sono stati interamente risarciti dalla convenuta, quale compagnia che assicura il mezzo targato DF 202 LG e che in data 6 aprile 2010 veniva inviata raccomandata alla convenuta con la richiesta di risarcimento del detto danno e con i documenti necessari, senza che sia stata formulata alcuna offerta risarcitoria.

In diritto, l'attrice evidenzia che il costo del noleggio del veicolo sostitutivo costituisce una perdita patrimoniale derivante dal sinistro e che non è sindacabile sotto il profilo della necessità l'avere fatto ricorso al noleggio di un veicolo sostitutivo e l'averlo utilizzato in concreto, in quanto insindacabile la ragione che ha indotto il danneggiato ad acquistare e adoperare il bene oggetto di lesione, come confermato dal parere *pro veritate* dell'avv. prof. Guido Alpa, in proposito richiamando numerosa giurisprudenza di merito in tal senso.

Inoltre, osserva che la domanda risulta provata documentalmente dalla cessione del credito, dalle fatture, dalla dichiarazione rilasciata dal riparatore e rileva che le ore di manodopera concordate con il perito sono 25 e corrispondono a tre giorni lavorativi e, al fine di evitare eccezioni della convenuta limita la domanda alla somma di euro 270,00 corrispondenti a tre giorni di noleggio.

Formula le conclusioni sopra trascritte e, a sostegno delle proprie ragioni, l'attrice deduce capitoli di prova per testimoni; formula richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. alla convenuta in ordine alla perizia eseguita sul veicolo di proprietà di Bertero Claudio e produce in fotocopia scrittura privata di cessione del credito in data 9 marzo 2010; modulo CAI compilato; raccomandata del legale pervenuta alla convenuta il 24 aprile 2010; contratto di locazione di veicolo senza conducente in data primo marzo 2010; ricevuta fiscale numero 28 del 18 marzo 2010 della Carrozzeria Fea s.n.c. per la riparazione del veicolo; fattura di noleggio numero 2966 del 4 marzo 2010 di euro 12,00; fattura di noleggio numero 4128 del 29 marzo 2010 di euro 438,00; preavviso di notula per le spese stragiudiziali; parere dell'avv. prov. Guido Alpa del 4 luglio 2007; dichiarazione della Carrozzeria Fea s.n.c. di avvenuto integrale pagamento del danno al veicolo; visura camerale al nome di Studio Bertero s.a.s.; fax del legale dell'attrice alla convenuta in data 18 giugno 2010.

La convenuta Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. eccepisce l'assenza di legittimazione sostanziale e processuale in capo all'attrice in quanto non trattasi del proprietario o conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro, come indicato nell'art. 149 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 che ha approvato il c.d. Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento approvato con D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, trattandosi di normativa non suscettibile di interpretazione analogica e considerato che la richiesta formulata dall'attrice non può reputarsi finalizzata a consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione e il controllo dei costi, come previsto dall'art. 14 del citato D.P.R. 254/2006.

Inoltre, sostiene che l'azione proposta dall'attrice è tesa a frazionare il credito risarcitorio originatosi dal sinistro stradale in oggetto, richiamando al riguardo le sentenze della Corte di Cassazione numero 17873/2007 e numero 23726/2007 con conseguente inammissibilità della domanda, contraria alla correttezza e buona fede e ai principi del giusto processo.

Ancora, argomenta in ordine alla natura di attività finanziaria dell'attrice, non proprietaria del veicolo concesso in locazione, facendone derivare la nullità della cessione, anche perché il credito sarebbe determinato dallo stesso cessionario.

Infine, rileva che le spese stragiudiziali anteriori all'instaurazione della causa devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o di spese giudiziali e non a titolo di spese stragiudiziali.

Formula le conclusioni sopra trascritte e produce visura al PRA sulla targa del veicolo concesso in locazione e, all'udienza del 19 marzo 2012, sentenza di legittimità sul fermo tecnico del veicolo e parere dell'ISVAP sul concetto di "*danneggiato*" ai fini dell'applicabilità delle sanzioni.

Le rispettive argomentazioni delle parti sono state ribadite e approfondite con memoria autorizzata in data 25 gennaio 2011 e comparsa conclusionale in data 12 marzo 2012 della parte attrice e con deduzioni a verbale all'udienza del 19 marzo 2012 da parte della convenuta.

Passando all'esame delle questioni sottoposte alla valutazione di questo Giudice di Pace, si deve osservare quanto segue.

In primo luogo, si deve evidenziare che, dai documenti prodotti, risultano provati i fatti dedotti dall'attrice.

In particolare, dal modulo di Constatazione Amichevole di Incidente compilato e sottoscritto dai soggetti coinvolti nel sinistro, risulta provato che in data 18 febbraio 2010 alle ore 18,30 in Torino, via Capelli angolo via Bianchi, il signor Madeo Alessandro Domenico, alla guida del veicolo di proprietà di Croce Francesco, Fiat 500 targato AK 537 EH, assicurato alla Zurich, non aveva osservato il segnale di precedenza e urtava il veicolo Alfa Romeo 159 targato DF 202 LG, assicurato alla Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. di proprietà dello Studio Bertero s.a.s. e condotto dal signor Bertero Claudio, come emerge dal modulo CAI.

Da tale dinamica, non contestata tra le parti coinvolte nel sinistro, emerge che la responsabilità dell'accaduto è da ascrivere esclusivamente in capo al signor Madeo Alessandro Domenico e ciò anche in base alle regole stabilite dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 e dal quinto principio illustrato nella Tabella Allegato A al detto D.P.R. 254/2006.

Per quanto precede, la Studio Bertero s.a.s., proprietaria del veicolo danneggiato, ha diritto di ottenere l'integrale rimborso dei danni derivanti dal sinistro secondo le norme di legge che, tra l'altro, prevedono che la richiesta di risarcimento venga rivolta all'assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (art. 149, comma 1, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) che, nel caso in esame, è la convenuta Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.

Quanto alla possibilità da parte del cessionario del credito di agire secondo le norme stabilite a tutela del danneggiato, questo Giudice di Pace si è già espresso positivamente con sentenze numero 8486/08 depositata il 21 luglio 2008, 1557/12 depositata il 13 febbraio 2012 e 1847/12 depositata il 20 febbraio 2012 con le quali sono state esaminate anche altre questioni sollevate dalle parti nel presente giudizio, pertanto, nella stesura della presente motivazione si farà riferimento a tali precedenti conformi, come indicato nell'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.

Al riguardo, si deve evidenziare che la cessione del credito stipulata con scrittura privata sottoscritta in data 9 marzo 2010 tra il signor Bertero Claudio e l'attrice è atto pacifico tra le parti, rimanendo in discussione la sua portata giuridica.

Il credito derivante da sinistro stradale deve ritenersi cedibile, come ritiene la costante e ormai consolidata giurisprudenza (fra le più recenti v. Trib. Prato, 12 ottobre 2011, n. 1055; Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2009, n. 11095), osservando che è pertinente e rilevante anche la giurisprudenza formatasi in relazione alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, come la citata pronuncia della Corte di Cassazione 11095/2009, in quanto tale legge aveva adottato la medesima formulazione del Codice delle Assicurazioni approvato con D. Lgs. 209/2005 indicando quale soggetto cui competeva l'azione diretta il "*danneggiato*" (v. per quanto interessa in questa sede artt. 18 e 22 legge 990/1969).

In particolare, come già anticipato, il diritto di esercitare l'azione diretta di cui all'art. 149 D. Lgs. 209/2005 deve ritenersi trasferito in capo all'attrice in forza del contratto di cessione del relativo credito, trattandosi di diritto non strettamente personale e non sussistendo alcun divieto in tal senso (v. art. 1260, comma 1, cod. civ.), anche tenuto conto che quando il legislatore ha voluto escludere la cedibilità del credito lo ha stabilito espressamente (v. art. 447 cod. civ.).

In proposito, si deve ricordare che la normativa introdotta con il citato D. Lgs. 209/2005, che ha approvato il c.d. Codice delle Assicurazioni Private, è dettata allo scopo di tutelare il danneggiato, quale soggetto debole nel rapporto con le imprese di assicurazione e la tutela verrebbe meno se si dovesse ritenere che il diritto di esercitare l'azione in esame non si trasferisse al cessionario, anche perché verrebbe limitata di fatto la trasferibilità del credito e, quindi, la possibilità di sua realizzazione.

Inoltre, al punto 3) del contratto di cessione del credito, si legge che "*Il Sig. Claudio Bertero STUDIO BERTERO SAS autorizza altresì espressamente ELICA RENT S.r.l. a surrogarsi nell'azine diretta tesa al recupero del credito così ceduto nei confronti, sia del responsabile civile che della compagnia assicurativa di quest'ultimo nonchè, in caso di sinistro da liquidarsi con procedura di risarcimento diretto, nei confronti della propria compagnia assicurativa.*".

Tale pattuizione conferma la legittimazione attiva all'azione dell'attrice anche per volontà delle parti del contratto di cessione.

La cessione del credito risulta notificata dall'attrice alla convenuta con raccomandata pervenuta in data 24 aprile 2010, spedita anche ai sensi dell'art. 145, comma 2, D. Lgs. 209/2005 con la documentazione richiesta dalla legge, così da rendere procedibile l'azione.

In ordine all'asserito frazionamento dell'azione, si deve osservare che la convenuta non ha dimostrato né offerto di provare che esistono altri procedimenti giudiziali volti ad ottenere il risarcimento di danni derivanti dal sinistro in esame, pertanto, la relativa eccezione risulta del tutto infondata.

D'altra parte, poiché il danneggiato ha ceduto il credito e la relativa azione, è ovvio che, in caso di mancato pagamento da parte del soggetto obbligato, l'azione venga proposta dal cessionario che non ha obbligo di coordinarsi con il creditore principale o

altri creditori in caso di possibili diverse cessioni di parti del credito, quale potrebbe essere quella relativa al credito della carrozzeria.

La possibilità di cessioni plurime, corrispondenti ai vari possibili interventi da eseguire per ripristinare la situazione anteriore al sinistro, come è nel diritto del danneggiato, corrisponde allo spirito della legge che ha inteso tutelare il danneggiato il quale, proprio tramite le cessioni, risulta agevolato nella gestione della fase risarcitoria del sinistro subito.

Inoltre, nel caso in esame, non si rinvengono gli elementi oggettivi che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726) costituiscono comportamento illegittimo in quanto contrario ai principi di buona fede e correttezza e a quelli del giusto processo.

Infatti, come già esposto, non risultano pendenti né che siano stati pendenti in passato altri giudizi per il sinistro che ha generato il credito azionato e, per ciò solo, l'eccezione sarebbe infondata.

Tuttavia, anche se esistessero altri giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità e dell'ammontare di altri danni derivanti dal sinistro in esame, si ritiene che per incorrere nell'abuso del processo invocato dalla convenuta, oltre agli altri elementi individuati dalla giurisprudenza, vi debba essere identità soggettiva tra le parti dei singoli processi, pertanto, se anche il danneggiato o il carrozziere cessionario avessero instaurato altro procedimento giudiziale per accertare il credito relativamente ai danni subiti alla carrozzeria del veicolo, non si potrebbe ravvisare frazionamento del credito per via della diversità soggettiva dell'attore, e ciò nonostante egli azioni un credito derivante dallo stesso sinistro.

D'altra parte, considerato che, nel caso in esame, è pacifico che la convenuta ha pagato integralmente il danno all'autovettura in data precedente alla richiesta di pagamento delle somme azionate con il presente giudizio, sarebbe la stessa convenuta con il pagamento parziale del danno ad avere frazionato il credito, con la conseguenza aberrante che il comportamento del debitore che paga solo parzialmente quanto dovuto può rendere "*inammissibile*" l'azione volta a ottenere il pagamento integrale del danno.

Senza contare che la sanzione per avere frazionato giudizialmente il credito non può certo consistere nell'inammissibilità o improponibilità della domanda, dovendo, invece, riflettersi sul regime delle spese di lite, da valutare caso per caso da parte del giudice ovvero nell'accertamento della causazione di un danno in capo al debitore e derivante dal frazionamento del credito che potrà essere liquidato a seguito di apposita domanda.

Ancora, nel caso in esame, tra gli altri elementi oggettivi costitutivi dell'abuso del diritto, non si rinviene alcuna utilità in capo all'attrice per avere agito giudizialmente, posto che la sentenza della Suprema Corte in oggetto indica anche il conseguimento di una utilità derivante dal frazionamento del credito al fine di configurare l'abuso del diritto, né la convenuta indica quale utilità consegua l'attrice dal proporre l'azione giudiziale che ha instaurato il giudizio che si decide con la presente sentenza.

Sotto altro profilo, non è possibile considerare frazionamento del credito la domanda dell'attrice in quanto la richiesta di risarcimento riguarda l'intero suo credito e non una parte, pur limitata sostanzialmente al danno da fermo tecnico.

Infine, dagli atti emerge che l'attrice ha adottato un comportamento del tutto prudente in quanto, benché non obbligata, dopo avere inviato la raccomandata di richiesta di risarcimento con la documentazione richiesta dalla legge, pervenuta in data 24 aprile 2010, nel silenzio della convenuta, ha ancora trasmesso alla medesima altra richiesta di pagamento via fax in data 18 giugno 2010, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 145, comma 2, D. Lgs. 209/2005 e prima della notificazione dell'atto di citazione che si è perfezionata in data 5 ottobre 2010.

Per quanto precede, non è possibile ricondurre il comportamento tenuto dall'attrice nella fase anteriore all'instaurazione del presente giudizio ad alcuna volontà di frazionamento del credito e, quindi, la relativa eccezione è infondata.

Del tutto ininfluente ai fini del presente giudizio è l'assetto organizzativo imprenditoriale dell'attrice che ha diritto al pagamento del danno subito dal cedente indipendentemente dalla proprietà o meno del veicolo messo a disposizione del danneggiato, ben potendo la cessione del credito in esame essere fatta in favore di qualsiasi soggetto esercitante qualsiasi ovvero nessuna attività.

Semmai, la visura del veicolo Fiat Panda targato DN 395 BR messo a disposizione del danneggiato quale veicolo sostitutivo nel tempo necessario alla riparazione della propria automobile, conferma l'attività dell'attrice risultando il mezzo ad uso "*privato locazione senza conducente*".

Quanto alla mera perplessità manifestata dalla convenuta tramite la pronuncia del Giudice di Pace di Livorno circa l'asserita possibilità che gli importi del credito ceduto siano determinati dal cessionario, si deve rilevare che, in difetto di specifica contestazione dell'ammontare del credito o del suo criterio di calcolo, la produzione in atti da parte dell'attrice del contratto di locazione con le condizioni riportate a tergo e sottoscritte dal locatario nelle quali si legge che il prezzo del noleggio è stato pattuito nella misura di euro 75,00 oltre IVA al giorno, costituisce sufficiente determinazione del credito, da determinarsi in relazione alla durata del noleggio indicata in nove giorni, in quanto ritirata il primo marzo 2010 alle ore 11,00 e restituita il 9 marzo 2010 alle ore 18,45, ridotta a tre giorni nella domanda introduttiva, così da ritenere del tutto congruo il tempo di fermo del veicolo in relazione al periodo strettamente necessario per eseguire le riparazioni sul veicolo danneggiato.

In proposito, si deve evidenziare che nel periodo del noleggio il veicolo sostitutivo ha percorso 484 chilometri, derivanti dalla differenza tra i 22.796 chilometri risultanti al momento della restituzione e i 22.312 chilometri percorsi dal veicolo al momento della consegna, così che, tenuto conto dell'attività di agente di commercio della società proprietaria del veicolo danneggiato, quale risultante dalla visura camerale prodotta, la necessità del veicolo sostitutivo è del tutto fuori di dubbio.

Tutte le riportate risultanze di fatto non sono state contestate nemmeno genericamente da parte della convenuta, pertanto, ai sensi degli articoli 2697, comma 2, cod. civ. e 115, comma 1, seconda parte, cod. proc. civ., il Giudice ritiene provati i fatti che confermano la congruità della durata del noleggio del veicolo sostitutivo e dell'ammontare del suo costo, anch'essi non contestati dalla convenuta.

Per quanto precede, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 270,00 così ridotta dall'attrice e di cui al maggior importo delle fatture numero 2966 del 4 marzo 2010 di euro 12,00 e numero 4128 del 29 marzo 2010 di euro 438,00.

In ordine al pagamento delle spese stragiudiziali, si deve osservare che il ricorso alla tutela legale anche nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio costituisce un diritto costituzionalmente garantito della parte che ha la facoltà di farsi assistere da legale di fiducia e, nel caso in cui la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il richiedente risulti vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali verranno liquidate in dispositivo sotto forma di spese vive (Cass. Civ., sez. III, 27 gennaio 2010, 1696; Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2006, n. 2275).

Tale configurazione giuridica è compatibile con la formulazione della relativa domanda proposta dall'attrice.

Inoltre, la spesa risulta necessitata e giustificata in quanto è la legge stessa che impone la formulazione della richiesta di risarcimento in osservanza delle modalità e dei

contenuti di cui agli artt. 145, 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, il tutto negli stretti termini di prescrizione di due anni dal sinistro (v. Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2010, n. 997; Cass. civ., sez. I, 15 settembre 2000, n. 12181).

Parimenti, oltre che necessarie, le spese in oggetto non risultano eccessive in quanto risultano conformi alla tariffa forense approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni e, in ogni caso, risultano adeguate all'importanza dell'opera e al decoro della professione, come disposto dall'art. 2233, comma 1, cod. civ. (Cass. civ. sez. III, 12 luglio 2005, n. 14594).

Peraltro, trattandosi di danno emergente avente per oggetto il pagamento di una prestazione professionale, l'ammontare del medesimo verrà liquidato in euro 78,46 oltre oneri previdenziali e fiscali nella misura in vigore al momento dell'effettivo pagamento, giusta il principio di cassa che governa la materia dei redditi derivanti dall'esercizio di professioni.

Infine, in relazione alla richiesta di trasmissione di copia della sentenza all'ISVAP ai sensi dell'art. 148, comma 10, D. Lgs. 209/2005 per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del capo IV del titolo X del D. Lgs. 209/2005 si deve rilevare che non esiste agli atti alcuna prova che sia stata comunicata all'attrice da parte della convenuta una qualsiasi offerta per il risarcimento o il diniego di offerta a fronte della trasmissione in data 24 aprile 2010 della richiesta di risarcimento con tutti gli elementi richiesti dalla legge e con i documenti, pertanto, si procederà a tale incombente a cura della Cancelleria.

Invece, non si ravvisano i presupposti per la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 cod. proc. civ. in quanto non emergono profili che inducono a ritenere che la pubblicità della decisione possa contribuire a riparare il danno.

Poiché trattasi di credito di somme di denaro ed è liquido ed esigibile, esso produce interessi di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 del codice civile e, pertanto, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento degli stessi nella misura legale dal 4 marzo 2010 sulla somma di euro 12,00; dal 29 marzo 2010 sulla residua minore somma richiesta di euro 258,00 e dal 24 aprile 2010, data di ricevimento della raccomandata di richiesta di pagamento, sulla somma di euro 78,46 il tutto fino al saldo effettivo.

Infatti, in relazione alle spese stragiudiziali, non sono dovuti gli interessi sull'importo corrispondente all'I.V.A. e alla c.p.a., trattandosi di una partita di giro la prima e, comunque, in riferimento a entrambe le voci di parcella, non dovendo essere pagate dall'attrice se non all'emissione della parcella, che potrà avvenire al momento del ricevimento del pagamento giusta il principio di cassa che governa la materia dei redditi derivanti da attività professionale.

La pronuncia sulle spese di giudizio, che vengono liquidate in dispositivo come da nota spese, non può che seguire il principio della soccombenza e vengono distratte in favore dell'avv. Milena Dall'Ara, considerata la sua dichiarazione di essere antistataria.

In proposito si deve evidenziare che non sussistono i presupposti per applicare l'art. 91, comma 4, cod. proc. civ., inserito dall'art. 13 del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 10, come richiesto dalla convenuta, non potendo inquadrarsi la presente lite nell'art. 82, comma 1, cod. proc. civ.

Infatti, l'invocata norma, stabilisce che le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice in caso di soccombenza non possono superare il valore della domanda "*Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma*" cod. proc. civ.

Poiché la norma richiama il primo comma dell'articolo 82 cod. proc. civ., senza individuare quali delle prescrizioni ivi contenute debbano sussistere per l'applicazione dell'art. 91, comma 4, cod. proc. civ., tale limitazione dell'entità della liquidazione delle spese deve applicarsi quando tutte le condizioni indicate nel citato primo comma dell'art.

82 cod. proc. civ. si verificano e cioè quando congiuntamente la causa ha valore non eccedente euro 1.100,00 e le parti sono in giudizio personalmente senza ministero di avvocato.

Nel caso in esame, è ben vero che la causa ha valore che non eccede euro 1.100,00, tuttavia, entrambe le parti sono assistite da avvocato, circostanza che esclude l'applicazione della norma invocata, pertanto, la liquidazione delle spese di lite verrà fatta in base alla nota spese che risulta conforme alla tariffa professionale forense.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 113, comma 2, cod. proc. civ.

dichiara

la convenuta Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11, in persona del procuratore speciale dott. Roberto Raglini, tenuta al pagamento in favore dell'attrice Elica Rent s.r.l. della somma di euro 270,00 di cui alla fattura numero 2966 del 4 marzo 2010 di euro 12,00 e sul maggior importo della fattura numero 4128 del 29 marzo 2010 fino a concorrenza di euro 258,00 emesse dall'attrice per complessivi euro 270,00 nonché delle spese stragiudiziali per il recupero del detto credito per l'importo di euro 78,46 oltre oneri previdenziali e fiscali nella misura in vigore al momento dell'effettivo pagamento, oltre interessi su dette somme nella misura legale dal 4 marzo 2010 sulla somma di euro 12,00; dal 29 marzo 2010 sulla somma di euro 258,00 e dal 24 aprile 2010 sulla somma di euro 78,46 fino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto,

condanna

la convenuta Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11, in persona del procuratore speciale dott. Roberto Raglini, al pagamento in favore dell'attrice Elica Rent s.r.l. della somma di euro 270,00 (duecentosettanta/00) di cui al maggior importo delle fatture indicate; della somma di euro 78,46 (settantotto/46) oltre oneri previdenziali e fiscali nella misura in vigore al momento dell'effettivo pagamento per il titolo detto ed oltre interessi nella misura legale dal 4 marzo 2010 sulla somma di euro 12,00; dal 29 marzo 2010 sulla somma di euro 258,00 e dal 24 aprile 2010 sulla somma di euro 78,46 fino all'effettivo soddisfo nonché delle spese del presente giudizio che liquida euro 1.282,56 (milleduecentoottantadue/56) di cui euro 519,00 per diritti, euro 584,00 per onorari, euro 82,56 per spese imponibili ed euro 97,00 per spese esenti, oltre rimborso forfetario 12,5% ex tariffa professionale forense e oltre c.p.a. e IVA, come per legge;

visto l'art. 93, comma 1, cod. proc. civ.,

dispone

che le liquidate spese di lite vengano distratte in favore dell'avv. Milena Dall'Ara, antistataria;

visto l'art. 148, comma 10, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209,

dispone

che copia della presente sentenza venga trasmessa a cura della Cancelleria all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP, con sede in Roma, via del Quirinale n. 21, per gli adempimenti di legge.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 cod. proc. civ.

Così deciso in Torino, il 11 giugno 2012.

Il Giudice di Pace
Dott. Alberto Maria NOVARESE